

Progetto di accordo amministrativo per il trasferimento di dati personali tra

Ciascuna delle Autorità dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) indicate nell’[Allegato A](#)

e

Ciascuna delle Autorità non appartenenti al SEE indicate nell’[Allegato B](#)

ciascuna una “Autorità”, congiuntamente le “Autorità”,

agendo in buona fede, applicheranno le garanzie specificate nel presente accordo amministrativo (“Accordo”) per il trasferimento di dati personali tra le stesse;

riconoscendo l’importanza della protezione dei dati personali e di porre in atto solidi regimi per la protezione dei dati;

considerato l’Articolo 46(3) (b) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “GDPR”)¹,

considerato l’articolo 48(3) (b) del Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE (“Regolamento 2018/1725”),

considerato il pertinente quadro giuridico per la protezione dei dati personali nella giurisdizione delle Autorità e riconoscendo l’importanza di un dialogo regolare tra le Autorità del SEE e le rispettive Autorità nazionali per la Protezione dei Dati, o il Garante europeo della protezione dei dati (*European Data Protection Supervisor* o “EDPS”) nel caso dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (*European Securities and Markets Authority* o “ESMA”), e

considerata la necessità di trattare dati personali per svolgere il mandato pubblico ed esercitare i pubblici poteri di cui sono investite le Autorità,

considerata la necessità di assicurare una cooperazione internazionale efficiente tra le Autorità che agiscono in conformità ai rispettivi mandati come definiti dalle leggi applicabili per proteggere investitori o clienti e promuovere integrità e fiducia nei mercati finanziari e nei mercati dei derivati,

hanno raggiunto la seguente intesa:

I. Finalità e Ambito di applicazione

Il presente Accordo è limitato ai trasferimenti di dati personali tra un’Autorità del SEE indicata nell’Allegato A e un’Autorità non appartenente al SEE indicata nell’Allegato B, nella loro capacità di Autorità pubbliche, autorità di regolamentazione e/o di vigilanza dei mercati finanziari e/o dei mercati dei derivati.

¹ OJ L119/1, 04/05/2016

Le Autorità s'impegnano ad adottare appropriate garanzie per il trattamento dei suddetti dati personali nell'esercizio dei rispettivi mandati e funzioni istituzionali.

Ciascuna Autorità conferma che può agire e agirà compatibilmente con il presente Accordo e che non ha motivo di ritenere che gli attuali requisiti di legge applicabili le impediscano di farlo.

Il presente Accordo è destinato a integrare gli accordi o intese esistenti in materia di scambio di informazioni che possono essere in essere tra una o più Autorità del SEE e una o più Autorità non appartenenti al SEE, ed essere applicabile in diversi contesti, comprese le informazioni che possono essere comunicate per pertinenti fini di vigilanza o di *enforcement*.

Sebbene il presente Accordo sia volto specificamente a fornire garanzie per i trasferimenti di dati personali, non è l'unico modo attraverso cui possono essere trasferiti dati personali, né impedisce a un'Autorità di trasferire dati personali ai sensi di un pertinente accordo, di un altro accordo rilevante, o di un processo separato rispetto al presente Accordo, per esempio ai sensi di una decisione di adeguatezza applicabile.

Gli Interessati dispongono di diritti effettivi e azionabili in base ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione di ciascuna Autorità, tuttavia il presente Accordo non crea alcun obbligo giuridicamente vincolante, non conferisce alcun diritto giuridicamente vincolante, né sostituisce il diritto nazionale. Le Autorità hanno attuato, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, le garanzie indicate nella Sezione III del presente Accordo in conformità ai requisiti di legge applicabili. Le Autorità forniscono appropriate garanzie per proteggere i dati personali attraverso una combinazione di leggi, di regolamenti e di loro politiche e procedure interne.

II. Definizioni

Ai fini del presente Accordo s'intende per:

- (a) **“requisiti di legge applicabili”**: il pertinente quadro normativo per la protezione di dati personali applicabile a ciascuna Autorità;
- (b) **“dati penali”**: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;
- (c) **“trasferimenti successivi”**: trasferimenti di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo in un altro paese che non sia un'Autorità partecipante al presente Accordo, ove il trasferimento non sia coperto da una decisione di adeguatezza della Commissione europea;
- (d) **“dati personali”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”) ai sensi del presente Accordo; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- (e) **“violazione di dati personali”**: una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- (f) **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione,

- l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- (g) **“segreto d’ufficio”**: il generale obbligo di legge di un’Autorità di non divulgare informazioni non pubbliche ricevute in ragione dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- (h) **“profilazione”**; trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica;
- (i) **“Diritti degli Interessati come riconosciuti nel GDPR”**: Il GDPR riconosce in generale i seguenti Diritti degli Interessati:
- i. **“diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione”**: il diritto di un Interessato di non essere sottoposto a decisioni giuridiche che lo riguardano, basate esclusivamente su un trattamento automatizzato;
 - ii. **“diritto di accesso”**: il diritto di un Interessato di ottenere da un’Autorità la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali;
 - iii. **“diritto di cancellazione”**: il diritto di un Interessato di ottenere da un’Autorità la cancellazione dei suoi dati personali quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente;
 - iv. **“diritto d’informazione”**: il diritto di un Interessato di ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile;
 - v. **“diritto di opposizione”**: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano da parte di un’Autorità, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall’Interessato o l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - vi. **“diritto di rettifica”**: diritto di un Interessato di ottenere da un’Autorità la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti dell’Interessato, senza ingiustificato ritardo;
 - vii. **“diritto di limitazione di trattamento”**: diritto di un Interessato a limitazioni di trattamento dei dati personali dell’Interessato quando i dati personali sono inesatti, il trattamento è illecito, un’Autorità non necessita più dei dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti o i dati personali non possono essere cancellati;
- (j) **“Comunicazione di dati personali”**: comunicazione di dati personali da un’Autorità ricevente a un terzo nel proprio paese, o nel caso dell’ESMA comunicazione di dati personali a un terzo nell’ambito delle giurisdizioni delle Autorità del SEE.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. **Limitazione della finalità**: Le Autorità hanno mandati e funzioni istituzionali che comprendono la protezione degli investitori o clienti e la promozione dell’integrità e

fiducia nei mercati finanziari e/o nei mercati dei derivati. I dati personali sono trasferiti tra le Autorità per supportare tali funzioni e non sono trasferiti per altre finalità quali motivi di marketing o commerciali.

L'Autorità trasferente trasferirà dati personali esclusivamente per la legittima e specifica finalità di assistere l'Autorità ricevente nello svolgimento del proprio mandato e delle proprie funzioni istituzionali, che comprendono regolamentare, amministrare, vigilare, attuare e assicurare l'osservanza della normativa finanziaria e sui derivati nella propria giurisdizione. L'Autorità ricevente non effettuerà trattamenti successivi dei dati personali in modo che sia incompatibile rispetto a tali finalità o rispetto alla finalità che può essere indicata in una richiesta di informazioni.

- 2. Qualità dei dati e proporzionalità:** L'Autorità trasferente trasferirà esclusivamente dati personali che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati.

L'Autorità trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorità venga a conoscenza del fatto che dati personali che ha trasferito a, o ricevuto da, un'altra Autorità sono inesatti, informerà l'altra Autorità dei dati inesatti. Le rispettive Autorità, considerate le finalità per le quali i dati personali sono stati trasferiti e successivamente trattati, procederanno a integrare, cancellare, bloccare, correggere o rettificare in altro modo i dati personali, come opportuno.

- 3. Trasparenza:** Ciascuna Autorità fornirà una comunicazione generale agli Interessati su: (a) come e perché può trattare e trasferire dati personali; (b) il tipo di soggetti ai quali i suddetti dati possono essere trasferiti; (c) i diritti di cui dispongono gli Interessati ai sensi dei requisiti di legge applicabili, compreso come esercitare tali diritti; (d) informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti, comprese restrizioni che si applicano nel caso di trasferimenti di dati personali all'estero; e (e) contatti per presentare una controversia o una pretesa.

La suddetta comunicazione sarà eseguita attraverso la pubblicazione, da parte di ciascuna Autorità, di tali informazioni sul proprio sito, unitamente all'Accordo.

Una comunicazione individuale sarà fornita agli Interessati dalle Autorità del SEE in conformità ai requisiti di notifica e alle limitazioni applicabili ai sensi del GDPR e del quadro normativo nazionale applicabile nella giurisdizione delle Autorità del SEE, o nel caso dell'ESMA in conformità al Regolamento 2018/1725 come eventualmente modificato, abrogato o sostituito.

- 4. Sicurezza e riservatezza:** Ciascuna Autorità ricevente metterà in atto appropriate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali che sono a essa trasferiti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non

autorizzata. Le suddette misure includeranno appropriate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure possono includere, per esempio, classificare le informazioni come dati personali, limitare chi ha accesso ai dati personali, fornire un'archiviazione sicura dei dati personali, o attuare politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati.

Qualora un'Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà l'Autorità che ha trasferito i dati personali non appena possibile e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porre rimedio alla violazione di dati personali e attenuare i possibili effetti negativi.

5. Garanzie riguardanti i Diritti degli Interessati come riconosciuti dal GDPR

Le Autorità applicheranno le seguenti garanzie ai dati personali trasferiti ai sensi del presente Accordo.

Le Autorità adotteranno misure appropriate alle quali si atterranno, in modo tale che, su richiesta di un Interessato, un'Autorità (1) identificherà tutti i dati personali che ha trasferito a un'altra Autorità ai sensi del presente Accordo, (2) fornirà informazioni generali, anche sul sito dell'Autorità, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti a altre Autorità, e (3) fornirà accesso ai dati personali e darà conferma che i dati personali sono completi, esatti e, se del caso, aggiornati.

Ciascuna Autorità consentirà a un Interessato che ritenga che i suoi dati personali siano incompleti, inesatti, non aggiornati o trattati in modo non conforme ai requisiti di legge applicabili o non compatibile con le garanzie previste nel presente Accordo di formulare una richiesta direttamente alla suddetta Autorità per qualsiasi rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, o blocco dei dati.

Ciascuna Autorità, in conformità ai requisiti di legge applicabili, darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta da un Interessato riguardante la rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento o obiezione al trattamento dei propri dati personali. Un'Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire costi amministrativi o rifiutare di dare seguito a una richiesta, se le richieste dell'Interessato sono manifestamente infondate o eccessive.

Ciascuna Autorità può utilizzare mezzi automatizzati per adempiere più efficacemente al proprio mandato. Tuttavia, nessuna Autorità adotterà decisioni che producano effetti giuridici con riguardo a un Interessato in base unicamente a un trattamento automatizzato di dati personali, compresa la profilazione, senza intervento umano.

Le garanzie riguardanti i Diritti degli Interessati come riconosciuti dal GDPR sono subordinate all'obbligo di legge di un'Autorità di non divulgare informazioni non pubbliche in virtù del segreto d'ufficio o altri obblighi giuridici. Le suddette garanzie possono essere limitate per evitare pregiudizi o danni alle funzioni di vigilanza o di

enforcement delle Autorità che agiscono nell'esercizio delle pubbliche funzioni di cui sono investite, quali la vigilanza o l'accertamento della conformità con la normativa applicabile o la prevenzione o l'indagine di sospette violazioni; per importanti obiettivi di interesse pubblico generale, come riconosciuti nella giurisdizione dell'Autorità ricevente e, se necessario ai sensi dei requisiti di legge applicabili, dell'Autorità trasferente, anche nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale; o per la vigilanza di persone fisiche e giuridiche vigilate. La limitazione dovrebbe essere necessaria e prevista dal diritto, e seguirà ad applicarsi solo finché continua ad esistere la ragione della limitazione.

6. Trasferimenti successivi e comunicazioni di dati personali

6.1 Trasferimento successivo di dati personali

Un'Autorità che riceve dati personali ai sensi del presente Accordo eseguirà trasferimenti successivi dei dati personali a un terzo unicamente con il previo consenso scritto dell'Autorità trasferente e purché il terzo fornisca garanzie appropriate che siano compatibili con le garanzie previste nel presente Accordo.

6.2 Comunicazione di dati personali

- (1) Un'Autorità che riceve dati personali ai sensi del presente Accordo comunicherà i dati personali unicamente con il previo consenso scritto dell'Autorità trasferente e purché il terzo fornisca garanzie appropriate che siano compatibili con le garanzie previste nel presente Accordo.
- (2) Laddove le garanzie previste al paragrafo 1 non possano essere fornite dal terzo, i dati personali possono essere comunicati al terzo in casi eccezionali ove la comunicazione dei dati personali sia per importanti motivi di interesse pubblico, come riconosciuti nella giurisdizione dell'Autorità ricevente e, se necessario ai sensi dei requisiti di legge applicabili, dell'autorità trasferente, anche nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale, o qualora la comunicazione sia necessaria per accertare, esercitare o difendere un diritto.
- (3) Qualora la comunicazione sia per la finalità di svolgere un procedimento civile o amministrativo di *enforcement*, di fornire assistenza in attività di vigilanza o *enforcement* di un organismo di autoregolamentazione, di fornire assistenza in un procedimento penale o di condurre indagini per qualsivoglia misura generale applicabile alla violazione della disposizione specificata nella richiesta, quando tale misura generale attiene a una violazione delle leggi o dei regolamenti per cui è competente l'Autorità ricevente, compresi procedimenti di *enforcement* che siano pubblici, un'Autorità ricevente può comunicare dati personali a un terzo (quali enti pubblici, autorità giudiziarie, organismi di autoregolamentazione e soggetti partecipanti a procedimenti di *enforcement*) senza richiedere il consenso

dall'Autorità trasferente, né ottenere garanzie, se la comunicazione è per finalità che siano compatibili con la finalità per la quale i dati sono stati inizialmente trasferiti o con il quadro generale di utilizzo dichiarato nella richiesta, e sia necessaria per adempiere al mandato e alle responsabilità dell'Autorità ricevente e/o del terzo. Nello scambiare dati personali ricevuti ai sensi del presente Accordo con un organismo di autoregolamentazione, l'Autorità ricevente assicurerà che l'organismo di autoregolamentazione sia in grado di soddisfare, e soddisfi in via continuativa, le garanzie di riservatezza stabilite nella Sezione III (4) del presente Accordo.

- (4) Un'Autorità ricevente può scambiare dati personali con un terzo senza richiedere il consenso dell'Autorità trasferente, né ottenere garanzie, laddove la comunicazione di dati personali faccia seguito a una richiesta giuridicamente vincolante (*legally enforceable demand*) o sia richiesta per legge. L'Autorità ricevente notificherà l'Autorità trasferente prima della comunicazione e includerà informazioni sui dati richiesti, l'organo richiedente e la base giuridica per la comunicazione. L'Autorità ricevente si adopererà per limitare la comunicazione di dati personali ricevuti ai sensi del presente Accordo, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e i privilegi giuridici applicabili.

- 7. Periodo limitato di conservazione dei dati:** Le Autorità conserveranno dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario e appropriato per la finalità per la quale i dati sono trattati. Tale periodo di conservazione rispetterà le disposizioni legislative, normative e/o regolamentari applicabili che disciplinano la conservazione di tali dati nella giurisdizione dell'Autorità ricevente.
- 8. Ricorso:** Ciascuna Autorità prende atto che un Interessato che ritenga che un'Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nel presente Accordo, o che ritenga che i suoi dati personali siano stati oggetto di una violazione di dati personali, può presentare ricorso contro tale Autorità nella misura consentita dai requisiti di legge applicabili. Il ricorso può essere esercitato dinanzi a qualsiasi organo competente, che può includere un'autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione delle garanzie previste nel presente Accordo. Il suddetto ricorso può includere un risarcimento in denaro per danni.

In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato nei confronti dell'Autorità trasferente, dell'Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Autorità si daranno reciproca informativa di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un'Autorità o le Autorità non siano in grado di risolvere la questione con l'Interessato, le Autorità utilizzeranno altri metodi attraverso cui la controversia può essere risolta, salvo che le richieste dell'Interessato siano manifestamente infondate o eccessive. I suddetti metodi includeranno la partecipazione a una mediazione non

vincolante o altro procedimento non vincolante di risoluzione delle controversie avviati dall'Interessato o dall'Autorità in questione. La partecipazione a tale mediazione o procedimento può avvenire a distanza (come via telefono o mediante altri mezzi elettronici).

Qualora la questione non sia risolta attraverso la cooperazione da parte delle Autorità, né attraverso la mediazione non vincolante o altro procedimento non vincolante di risoluzione delle controversie, l'Autorità ricevente ne informerà l'*assessment group* (gruppo di valutazione) e l'Autorità trasferente, come indicato nella Sezione IV del presente Accordo. Qualora un Interessato sollevi una questione e l'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nel presente Accordo, un'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali ai sensi del presente Accordo all'Autorità ricevente fino a che non riterrà che la problematica sia risolta in modo soddisfacente dall'Autorità ricevente, e ne informerà l'Interessato.

IV. **Vigilanza**

1. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure che attuano il presente Accordo e della loro efficacia, i cui esiti saranno comunicati all'*assessment group* descritto di seguito nel paragrafo IV (4). A fronte di una ragionevole richiesta da parte di un'altra Autorità, un'Autorità riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nel presente Accordo siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorità che ha richiesto il riesame.
2. Qualora un'Autorità ricevente non sia in grado di attuare efficacemente le garanzie previste nel presente Accordo per qualsivoglia ragione, ne informerà senza ritardo l'Autorità trasferente e l'*assessment group* descritto di seguito nel paragrafo IV (4), nel qual caso l'Autorità trasferente sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali ai sensi del presente Accordo all'Autorità ricevente fino a che l'Autorità ricevente non informerà l'Autorità trasferente che è nuovamente in grado di agire compatibilmente con le garanzie.
3. Qualora un'Autorità ricevente non intenda o non sia in grado di dare attuazione agli esiti della mediazione non vincolante o altro procedimento non vincolante di risoluzione delle controversie di cui alla Sezione III (8) del presente Accordo, informerà senza ritardo l'Autorità trasferente e l'*assessment group* descritto di seguito nel paragrafo IV (4).
4. Un *assessment group* ("*Assessment Group*") istituito come sottocomitato delle Autorità dell'Organizzazione Internazionale delle Autorità di Controllo dei Mercati Finanziari (*International Organization of Securities Commissions* o "IOSCO") condurrà verifiche periodiche in merito all'implementazione delle garanzie previste nel presente Accordo e valuterà le prassi migliori al fine di continuare a migliorare le tutele dei dati personali,

ove opportuno. Forniti un preavviso e la possibilità di essere sentiti, qualora l'*Assessment Group* determini che vi è stato un comprovato mutamento nella volontà o capacità di un'Autorità di agire compatibilmente con le disposizioni del presente Accordo, l'*Assessment Group* ne informerà tutte le altre Autorità. Ai fini della propria verifica, l'*Assessment Group* terrà in debito conto le informazioni fornite da un'Autorità ricevente circa la non volontà o l'incapacità di dare attuazione agli esiti della mediazione non vincolante o altro procedimento non vincolante di risoluzione delle controversie di cui alla Sezione III (8) del presente Accordo. I dati personali riguardanti Interessati coinvolti nei suddetti procedimenti saranno in linea di principio anonimizzati prima di essere forniti all'*Assessment Group*. Inoltre, l'*Assessment Group* può elaborare raccomandazioni riguardo al miglioramento delle politiche e delle procedure per la protezione dei dati personali dell'Autorità.

5. L'*Assessment Group* formulerà raccomandazioni scritte a un'Autorità qualora individui carenze sostanziali nelle politiche e procedure che un'Autorità ha adottato per attuare le garanzie. Qualora l'*Assessment Group* determini che carenze sostanziali non siano state colmate e che vi sia un comprovato mutamento nella volontà o capacità di un'Autorità di agire compatibilmente con le disposizioni del presente Accordo, forniti un preavviso e la possibilità di essere sentiti, può raccomandare all'*AA Decision Making Group* (Gruppo Decisionale sull'AA o "AA DMG") che sia posta fine alla partecipazione dell'Autorità al presente Accordo. Le decisioni dell'AA DMG sono appellabili dinanzi ai membri del *Board IOSCO* che sono Autorità.
6. Qualora un'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nel presente Accordo, un'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente ai sensi dell'Accordo fino a che la questione non sia risolta in modo soddisfacente dall'Autorità ricevente. Qualora un'Autorità trasferente sospenda il trasferimento di dati personali a un'Autorità ricevente ai sensi del precedente paragrafo IV (6) o del precedente paragrafo IV (2), o riavvii i trasferimenti dopo una tale sospensione, informerà senza ritardo l'*Assessment Group*, che informerà a sua volta tutte le altre Autorità.

V. Revisione e cessazione

1. Le Autorità possono consultarsi e rivedere di comune intesa i termini del presente Accordo in caso di cambiamenti sostanziali nelle leggi, nei regolamenti o nelle prassi che incidono sul funzionamento del presente Accordo.
2. Un'Autorità può cessare la partecipazione al presente Accordo, nei confronti di una o più delle altre Autorità, in qualsiasi momento. Dovrebbe cercare di fornire un preavviso scritto di 30 giorni all'altra o alle altre Autorità in merito alla propria intenzione di fare ciò. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi del presente Accordo continueranno a essere trattati in modo compatibile con le garanzie stabilite nel presente Accordo.

3. Il Comitato europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Board* o “EDPB”), o l’EDPS nel caso dell’ESMA, saranno informati dalla IOSCO di ogni proposta di modifica sostanziale o cessazione del presente Accordo.